CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SISMICA TRA I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre,

30 dicembre 2021

in Cesena, nella Sede Municipale sita in Piazza del Popolo n.10

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- BACCINI MARCO, nato a Cesena (FC) il 14 novembre 1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 81000330407), con sede in San Piero in Bagno (FC), P.zza Martiri 25 Luglio 1944 n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 21/12/2021;

- ENZO LATTUCA, nato a Cesena (FC) il 9 febbraio 1988, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 112 del 23/12/2021;

- ROSSI MONICA, nata a Mercato Saraceno (FC) l'11 giugno 1956, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MERCATO SARACENO** (codice fiscale: 00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), P.zza Mazzini n. 50, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 22/12/2021;

- MOLARI FABIO, nato a Montiano (FC) il 10 settembre 1958, il quale

dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTIANO** (codice fiscale: 81000990408), con sede in Montiano, P.zza Maggiore n. 3, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 21/12/2021;

- CANGINI ENRICO, nato a Cesena (FC) il 16 novembre 1992, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SARSINA** (codice fiscale: 81000770404), con sede in Sarsina (FC), Largo Alcide De Gasperi n.9, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.60 del 29/12/2021;

- SALVI ENRICO, nato a Verghereto (FC) il 23 ottobre 1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERGHERETO** (codice fiscale: 00749660403), con sede in Verghereto (FC), Via Caduti d'Ungheria n.11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 21/12/2021;

PREMESSO che:

- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l'Unione dei Comuni Valle Savio in conformità all'art. 32 del TUEL, all'art. 14 del D.L. 78/2010 ss.mm. e ii. ed alla L.R. 21/2012, mediante sottoscrizione del relativo atto costitutivo depositato alla raccolta n. 421 presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cesena;
- l'Unione è dotata di personalità giuridica, ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni; ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per

l'ordinamento dei Comuni;

- l'Unione ha autonomia finanziaria, redige il proprio bilancio di previsione e svolge tutte le attività contabili, economiche e patrimoniali proprie di un Ente Locale;
- sono state conferite in Unione da tutti i comuni sopraindicati specifiche funzioni, tra cui alcune fondamentali: Protezione Civile, Sistemi Informatici e delle Tecnologie dell'Informazione, Servizi Sociali, Sportello Unico Telematico delle attività produttive (SUAP), Stazione Unica Appaltante, Statistica (ad eccezione del Comune di Sarsina), Turismo e Marketing territoriale;
- in adempimento di quanto previsto dall'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni di Montiano e Verghereto hanno altresì conferito in Unione le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27 lettera a), b), d), h) e, solo per il Comune di Montiano, la lettera i) Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;
- risultano attive in Unione varie e diversificate forme collaborative e di convenzionamento, sviluppate nel corso di vita dell'Ente stesso, in un'ottica di efficace gestione dei servizi e coordinamento in ambito territoriale di determinate attività;
- la funzione sismica, già gestita in forma associata dai comuni facenti parte della soppressa Comunità Montana dell'Appennino Cesenate (Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto), risulta ad oggi organizzata in maniera associata in ambito Unione (convenzione rep. 515/CM/2010),

anche con l'aggiunta successiva del Comune di Montiano (convenzione P.g.n. 49960/2016) e con convenzionamento dell'Unione stessa con il Comune di Cesena (convenzione P.g.n. 43581/2016), quale ente capofila dell'accordo collaborativo;

- tale tipo di organizzazione ha consentito, negli anni, di poter gestire l'attività di cui in parola mediante l'impiego di risorse specialistiche garantendo, inoltre, sostanziale uniformità d'azione nell'ambito territoriale di riferimento, mediante l'applicazione di metodologie uniformi e criteri applicativi condivisi a beneficio della stessa utenza;
- tale assetto collaborativo necessita, in una logica di semplificazione, della stipula di un unico accordo convenzionale, superando così il previgente modello che prevedeva distinti accordi, sulla base del susseguirsi, nel corso del tempo, di necessarie modifiche agli assetti regolatori a livello di Enti;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione e come tali vengono riconosciute dalle parti.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione associata tra i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto dei procedimenti in materia sismica, come meglio dettagliati al successivo art. 4 , ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante la costituzione di un servizio comune che opera in nome e per conto degli Enti

aderenti.

2. Il servizio associato è privo di personalità giuridica, non ha propria amministrazione e pertanto si configura dotato unicamente di autonomia operativa e funzionale ai propri associati.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione associata è finalizzata a garantire un servizio uniforme e qualificante per gli utenti interni ed esterni degli Enti interessati, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di gestione, specializzare le risorse disponibili, garantire in modo uniforme imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nell'ambito degli Enti associati.

Art. 4 – Funzioni

1. Il servizio associato svolge le attività di gestione dei procedimenti in materia sismica, ai fini del rilascio dei provvedimenti e dei pareri previsti dalle norme di riferimento (Legge 64/74, L.R. 19/2008 e relativi atti di coordinamento).

Art. 5 – Durata

1. La presente convenzione ha validità di anni 10 a partire dal 1° gennaio 2022.

Art. 6 – Dotazione di personale e risorse strumentali

1. Per l'esercizio delle attività precedentemente individuate il Servizio Associato si avvarrà del personale facente parte della dotazione organica assegnata al relativo Servizio del Comune di Cesena, nonché di collaboratori o tirocinanti coinvolti in specifici progetti del Settore di riferimento.

2. Il Servizio di cui al precedente art. 4 si avvarrà inoltre delle risorse strumentali messe a disposizione dal Comune di Cesena, unitamente a

software gestionali ed altra attrezzatura d'ufficio.

Art. 7 – Ente capofila

1. Il Comune di Cesena è individuato quale Ente capofila ai fini della gestione associata dei servizi.

2. La sede del Servizio è stabilita presso il Comune di Cesena.

Art. 8 – Direzione e responsabile della struttura

1. La direzione e la responsabilità delle strutture è attribuita al dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena. Il medesimo potrà delegare a soggetti facenti parte della dotazione di personale, come indicato nel precedente articolo 6, nel rispetto del profilo professionale posseduto, la competenza allo svolgimento di attività specifiche, all'adozione di atti o di provvedimenti.

Art. 9 – Rapporti finanziari

1. I costi sostenuti dal Servizio associato (personale, utenze, incarichi professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature ecc. impiegate unicamente nelle attività di gestione associata), vengono ripartiti fra gli enti sottoscrittori, fermo restando quanto previsto al successivo comma, proporzionalmente agli indicatori dell'attività previsti nel piano finanziario relativi all'anno precedente, come di seguito specificati:

- numero dei procedimenti ordinari di autorizzazione gestiti;
- numero dei procedimenti in sanatoria gestiti;
- numero delle pratiche di deposito gestite.

2. Le somme relative al rimborso forfettario per le spese istruttorie per le autorizzazioni e depositi sismici, ai sensi della L.R. 19/2008, saranno introitate direttamente dal Comune di Cesena, quale ente capofila, e

scomputate dalla quota a carico di ciascun Ente associato, così come definita dal precedente comma 1.

3. In ragione dei costi presuntivamente imputabili a ciascun ente, verranno concordati acconti periodici finalizzati al contenimento del conguaglio di fine esercizio.

4. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata con specifico atto dirigenziale, verranno determinate le quote definitive di conguaglio a carico di ciascun ente.

5. Possono essere istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Art. 10 – Recesso

1. È facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione in ogni momento per giusta causa, dandone comunicazione mediante PEC, con preavviso di 6 mesi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. In caso di recesso di una delle parti, questa dovrà comunque rimborsare al Comune di Cesena la quota di spese sostenute nel periodo in cui il servizio è stato svolto. Tali spese verranno debitamente rendicontate dal Comune stesso.

Art. 11 – Modifiche alla convenzione

1. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di atto deliberativo da parte dei Consigli degli Enti associati.

Art. 12 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente, deve

essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente, escludendo in ogni caso il ricorso alla procedura arbitrale.

Art. 13 – Oneri

1. La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della "tariffa parte II" del D.P.R. 26/04/1986, n.131, con spese di registrazione a carico dell'ente richiedente la registrazione ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.P.R. 26/10/1972, n.642.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti associati, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché ai rispettivi Statuti, al codice civile e alla normativa vigente.

Art.15 – Protezione dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati.

2. Il Titolare del trattamento dei dati, ai fini della presente convenzione, è il Comune di Cesena, nella persona del Sindaco pro-tempore.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione sarà archiviata presso il Servizio Segreteria del Comune di Cesena, che provvederà alla conservazione a norma di legge.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.